

Domani in consiglio dei ministri il dpr di riforma. Ecco gli importi da pagare

Cambia la fiscalità dei porti

Addio a soprattassa di ancoraggio e tassa erariale

Il calcolo della tassa di ancoraggio

La tassa di ancoraggio per ogni tonnellata di stazza netta è calcolata nella seguente misura:

- euro 0,09 per ogni tonnellata eccedente le prime 50, se hanno una stazza netta non superiore a 200 tonnellate;
- euro 0,14 se hanno una stazza netta superiore a 200 e fino a 350 tonnellate, ovvero se, avendo una stazza superiore a 350 tonnellate, navigano esclusivamente fra i porti dello Stato;
- euro 0,72 se hanno una stazza netta superiore a 350 tonnellate e provengono o sono dirette all'estero.

- La tassa di ancoraggio, nel caso a), vale per un anno, nei casi b) e c), per trenta giorni.
- Le navi, nei casi b) e c), possono abbonarsi alla tassa di ancoraggio per un anno pagando rispettivamente euro 0,50 ed euro 1,58 per ogni tonnellata di stazza netta. Le stesse navi possono abbonarsi alla medesima tassa, sempre per un anno anche per le merci e i contenitori pieni in coperta, pagando rispettivamente euro 0,50 ed euro 1,58 per ogni tonnellata di stazza.
- La tassa di ancoraggio decorre dal giorno dell'approdo.

DI LUIGI CHIARELLO

Una sola tassa di ancoraggio da versare ogni volta che una nave (sia essa italiana o straniera) compia operazioni di tipo commerciale in porti, rade o spiagge del Belpaese. E una sola tassa portuale da pagare ogni volta che si sbarchino o imbarchino merci, calcolata in base al quantitativo di merce trattato, alle categorie merceologiche e al tipo traffico effettuato. Sparisce, in sostanza, la soprattassa di ancoraggio, attualmente dovuta per le merci detenute in coperta

o nelle sovrastrutture della nave; verrà accorpata alla tassa di ancoraggio, che sarà definita *tout court*. E scompare anche la tassa erariale sulle merci, anch'essa accorpata alla tassa portuale, in un tributo unificato, visto che il gettito della tassa erariale (dal 2007) e della tassa portuale (dal 2006) non sono più di pertinenza delle singole autorità portuali. Sono queste le principali innovazioni contenute in un dpr al vaglio del preconsiglio dei ministri e probabilmente sul tavolo del prossimo Cdm. Si tratta di un'operazione,

rispondente a una logica ben precisa, che il legislatore definisce di «canalizzazione delle procedure di riscossione», consistente in una razionalizzazione verso due sole tipologie di procedimenti di accertamento e riscossione dei tributi. Il regolamento, comunque, definisce anche gli importi delle rispettive tassazioni, per scaglioni. E adegua le altre tasse e i diritti marittimi. In particolare, restano in vita:

- il diritto sostitutivo della tassa d'ancoraggio per le sole «navi in crociera turistica», cui viene offerta la facoltà di pagare un diritto una sola volta, qualunque sia il numero di sbarchi o imbarchi effettuati dallo stesso passeggero durante la crociera;

- la tassa d'ancoraggio sui rimorchiatori (ex art. 7 della legge 82/63), che prevede per i rimorchiatori una tassa in relazione alla tipologia di servizio cui sono destinati in base al codice della navigazione (articolo 101 e ss.) e alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (articolo 14, comma 1-bis);

- infine, la tassa sui carri ferroviari e sugli automezzi (articoli da 43 a 45 della legge n. 82/63), parametrata sul numero di carri ferroviari, automezzi e rimorchi; è una tassa che riguarda il solo porto di Napoli, in considerazione della peculiarità operative di quel porto.